

6392
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio Regionale del Veneto**

U del 18/02/2016 Prot.: 0004392 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 119
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Alessandra Moretti,
Graziano Azzalin, Pietro Dalla Libera, Franco Ferrari, Stefano
Fracasso, Cristina Guarda, Bruno Pigozzo, Piero Ruzzante,
Orietta Salemi, Claudio Sinigaglia, Andrea Zanoni e Francesca
Zottis relativa a: "DOPPIA PREFERENZA DI GENERE.
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE 2
LUGLIO 2004, N. 165 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN
MATERIA DI PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE
NELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E MODIFICA
DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 "NORME
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL
CONSIGLIO REGIONALE".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento
del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio
entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità atti
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.


La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.


Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Ciambetti)



SERVIZIO
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
IL DIRIGENTE CAPO
Dot. Roberto Valente





CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 119

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Moretti, Guarda, Salemi, Zottis, Azzalin, Dalla Libera, Ferrari, Fracasso, Pigozzo, Ruzzante, Sinigaglia e Zanoni

DOPPIA PREFERENZA DI GENERE. ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE 2 LUGLIO 2004, N. 165 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE NELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 "NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE".

Presentato alla Presidenza del Consiglio l'8 febbraio 2016.

DOPPIA PREFERENZA DI GENERE. ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE 2 LUGLIO 2004, N. 165 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE NELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 "NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE".

Relazione:

Il 18 settembre 2014 i consiglieri del gruppo consiliare regionale Partito Democratico Veneto presentarono una proposta di legge dal titolo "Introduzione della doppia preferenza di genere e modifica dell'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del presidente della giunta e del consiglio regionale" " (PDL n. 463), di cui riportiamo di seguito il testo integrale della relazione:

"Il principio della doppia preferenza di genere è stato introdotto per le elezioni comunali con la legge 23 novembre 2012, n. 215 "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.".

Inoltre, la sopracitata legge 215/2012 con l'articolo 3 modifica la legge n. 165 del 2004 recante i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali. prevedendo che costituisca principio fondamentale per le leggi elettorali regionali la "promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive.".

Per completare il quadro normativo nazionale si deve tenere presente anche la legge 22 aprile 2014, n. 65 "Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014.", che ha introdotto il meccanismo della preferenza di genere nella legge per le elezioni europee.

Sul fronte delle legislazioni regionali la doppia preferenza di genere è già stata introdotta nelle regioni Campania, Emilia Romagna, Toscana, Sicilia.

La richiesta dell'introduzione della preferenza di genere in tutte le regioni è stata peraltro formalizzata dalla Presidente della Conferenza nazionale delle Presidenti degli organismi di Pari Opportunità delle regioni italiane nell'Assemblea nazionale il 16 giugno 2014 a Pescara.

Anche la Presidente della Commissione regionale delle pari opportunità del Veneto è recentemente intervenuta, con risalto sulla stampa locale, chiedendo la modifica della legge elettorale regionale con l'introduzione della doppia preferenza di genere, che si appalesa più che mai come necessaria e urgente risposta alle esigenze della stessa società veneta.

La presente proposta di legge recepisce queste istanze, ponendosi l'obiettivo di introdurre nella legge elettorale regionale la cosiddetta doppia preferenza di genere per ottenere un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi all'interno del Consiglio regionale del Veneto, in linea con l'articolo 51, primo comma, Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (Modifica dell'articolo 51 della Costituzione), e con l'articolo 117, settimo comma, Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La prima norma costituzionale citata dispone che «Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

La seconda norma costituzionale stabilisce che «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive».

Preso atto della storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, dovuta a fattori culturali, economici e sociali, il legislatore costituzionale ha indicato la via delle misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale.

Per parte sua, il legislatore regionale del Veneto ha già stabilito che "In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere." (legge regionale n. 5 del 2012, articolo 13, comma 6).

Non è invece stato approvato il ben più incisivo emendamento presentato dal Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto che prevedeva l'introduzione della doppia preferenza di genere come strumento tecnico concreto per favorire una maggiore partecipazione e integrazione delle donne nella vita politica.

È opportuno chiarire e sottolineare che con la doppia preferenza di genere non vi sono candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare. La nuova regola della doppia preferenza di genere rende maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo impone. Si tratta quindi di una misura promozionale, ma non coattiva. Infatti, con l'introduzione della doppia preferenza di genere "sarebbe astrattamente possibile, in seguito alle scelte degli elettori, una composizione del Consiglio regionale maggiormente equilibrata rispetto al passato, sotto il profilo della presenza di donne e uomini al suo interno, ma anche il permanere del vecchio squilibrio, ove gli elettori si limitassero ad esprimere una sola preferenza prevalentemente in favore di candidati di sesso maschile o, al contrario, l'insorgere di un nuovo squilibrio, qualora gli elettori esprimessero in maggioranza una sola preferenza, riservando la loro scelta a candidati di sesso femminile." (sentenza Cost. n. 4/2010).

Anche secondo la presente proposta di legge l'espressione della doppia preferenza è meramente facoltativa per l'elettore, il quale ben può esprimerne

una sola, indirizzando la sua scelta verso un candidato dell'uno o dell'altro sesso. Solo se decide di avvalersi della possibilità di esprimere una seconda preferenza, la scelta dovrà cadere su un candidato della stessa lista, ma di sesso diverso da quello del candidato oggetto della prima preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, l'invalidità colpisce soltanto la seconda preferenza, ferma restando pertanto la prima scelta dell'elettore. "Sotto il profilo della libertà di voto, tutelata dall'art. 48 Cost., si deve osservare che l'elettore, quanto all'espressione delle preferenze e, più in generale, alle modalità di votazione, incontra i limiti stabiliti dalle leggi vigenti, che non possono mai comprimere o condizionare nel merito le sue scelte, ma possono fissare criteri con i quali queste devono essere effettuate." (sentenza Corte Cost. n. 4/2010)."

Il PDL n. 463/2014 è stato trasfuso nel testo unificato di modifica alla legge regionale n. 5/2012 (legge elettorale), approvato in Prima Commissione con l'introduzione, tra le altre cose, della doppia preferenza di genere, proditoriamente bocciata in Aula nonostante il voto favorevole dei consiglieri del Gruppo Partito Democratico, a cui si erano aggiunti anche consiglieri di altri gruppi. Pertanto, alle elezioni regionali del 31 maggio 2015 in Veneto non si è potuto votare con un meccanismo che favorisse il riequilibrio della rappresentanza di genere.

Il 3 febbraio 2016 il Parlamento ha approvato in via definitiva la modifica della legge-quadro 2 luglio 2004, n. 165 "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione" intervenendo in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive nei consigli regionali; con l'introduzione della doppia preferenza di genere la presente proposta di legge vuole tempestivamente adeguare le leggi elettorali del Veneto ai nuovi principi della legge-quadro statale.

DOPPIA PREFERENZA DI GENERE. ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE 2 LUGLIO 2004, N. 165 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE NELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 "NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE".

Art. 1 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del presidente della Giunta e del Consiglio regionale" è così sostituito:

"5. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere sino a due voti di preferenza se di genere diverso scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, dei candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, ciascuna deve riguardare, rispettivamente, una candidata di genere femminile e un candidato di genere maschile compresi nella stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. L'elettore esprime il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto."

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".	5
--	---

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (BUR n. 7/2012)

NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE (1)

Art. 20 - Scheda elettorale e modalità di votazione.

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda, realizzata secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente legge.
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.
3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno, che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.
4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b).
5. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere un solo voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.
6. L'elettore può alternativamente esprimere il proprio voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta non collegato alla lista prescelta tracciando un segno sul relativo contrassegno o sul nome del candidato.
7. L'elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente della Giunta, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione a cui il candidato Presidente votato è collegato.

8. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.

(1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 62/2012 (G.U. 1^a serie speciale n. 19/2012), con il quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, e 27, comma 1, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica in relazione ai principi desumibili dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e per contrasto con l'articolo 134 della Costituzione, per aver adottato un intervento normativo rispetto ad una questione di legittimità costituzionale pendente avanti alla Corte costituzionale. Con ordinanza n. 31/2013 (G.U. 1^a serie speciale n. 10/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine all'articolo 2, comma 1, in quanto la modifica introdotta dall'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, è soddisfacente delle pretese avanzate dal Governo, e la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'articolo 27, comma 1, sia in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto il numero dei consiglieri previsto dalla disposizione impugnata rispetta il tetto stabilito dal citato articolo 14 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, sia in riferimento all'articolo 134 della Costituzione, in quanto le competenze della Corte costituzionale non sono in alcun modo pregiudicate dall'esercizio della funzione legislativa da parte del Consiglio regionale.